



Città di Vibo Valentia

Provincia di Vibo Valentia

Segreteria del Sindaco

P.zza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV)

ORDINANZA N° 9 DEL 10 MARZO 2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI E STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19. (DPCM 9/3/2020).

Il Sindaco,

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché individuare ulteriori misure;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

Ritenuto necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Calabria (Ordinanza n. 3 del 2020);

Ritenuto di dover adottare anche misure specifiche per il territorio del Comune di Vibo Valentia allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19


Visto l'art. 50 del D.lgs 267/2000

Visto il DPCM del 9/3/2020

ORDINA

L'OSSERVANZA DI QUANTO STABILITO CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) del 9 marzo 2020 CON IL QUALE SONO STATE APPROVATE LE NUOVE DISPOSIZIONI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Le disposizioni sono valide dal 10 marzo al 3 aprile 2020



Si riassumono di seguito le **principali** misure

◆ **DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO**

Sull'intero territorio è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

◆ **EVITARE OGNI SPOSTAMENTO**

evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

◆ **CATEGORIE PARTICOLARI**

-ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

-è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

◆ **SOSPESI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE**

sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

◆ **LAVORO AGILE, FERIE E CONGEDO ORDINARIO PER DIPENDENTI**

si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del DPCM del 9 marzo, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della Legge 81 del 22 maggio 2017.

◆ **SOSPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI, RELIGIOSE, LUDICHE, FIERE E MERCATI: cinema, teatro, pub, discoteche.**

sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;



-è sospesa l'attività dei pubblici mercati nel territorio di Vibo Valentia (**Mercato settimanale** del Lunedì a Vibo Marina, **Mercatino** Coldiretti Mercoledì a Corso Umberto di Vibo Città, **Mercato Settimanale** del Sabato a Vibo Città, **Mercatini** dei Coltivatori Diretti di Via Clarisse di Vibo Città e di Via Lombardia di Vibo Marina);

★SOSPESE LE ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE SCUOLE

sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, **ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza** ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali.

★LUOGHI DI CULTO APERTI AL PUBBLICO, SOSPESE LE FUNZIONI

l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. L'accesso al cimitero sarà consentito solo a chi deve assistere alle tumulazioni, che saranno comunque svolte in forma ristretta. A tal fine sono vietate le pubblicazioni e affissioni di necrologi e/o manifesti funebri, i quali potranno essere pubblicati o affissi solo a tumulazione avvenuta.


★CHIUSI I MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono sospese le attività delle Biblioteche pubbliche e private presenti nel territorio cittadino.

★APERTI RISTORANTI, PIZZERIE, ROSTICCERIE, PASTICCERIE, GELATERIE, BAR E SIMILI ESCLUSIVAMENTE DALLE 6 ALLE 18

sono consentite le attività di ristorazione e dei bar esclusivamente dalle ore 6:00 alle ore 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

★APERTI I NEGOZI SOLO CON MODALITA' CONTINGENTATE



sono consentite le attività commerciali, diverse dalla ristorazione e dai bar di cui al punto precedente, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

★CHIUSE LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA SABATO E DOMENICA

nelle giornate festive e prefestive nonché di sabato e domenica sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. **La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari**, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

★SOSPESA ATTIVITA' DI PALESTRE, PISCINE, CENTRI CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI

sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, ivi compresi i centri di aggregazione sociale pubblici e privati presenti nel territorio cittadino.

AVVERTE

ai sensi dell'Ordinanza n. 3 del 2020 del Presidente della Giunta Regionale

Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del D.P.C.M. 4 marzo 2020, abbia fatto ingresso in questo Comune dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, dell'obbligo di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria di Vibo Valentia (800767676) nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, e di porsi in quarantena domiciliare obbligatoria.

*** *** ***



La presente sarà comunicata alla Prefettura UTG - di Vibo Valentia, all'A.S.P., alla Regione Calabria Dipartimento di Sanità e U.O.A. di Protezione Civile, alle FF.OO., al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

Vibo Valentia, 10.03.2020

Il Sindaco
Avv. Maria Limardo

